ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI RISOLUZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

(Delibera n. 427 del 20 luglio 2021)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

URGC: Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e integrazioni

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modificazioni e integrazioni

D.Lgs. n. 180/2015: Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, "Attuazione della Direttiva 2014/59/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni

N. ¹	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetto delegato	Fonte normativa	
Liquidazione coatta amministrativa					

Ex Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Elenco n. 2 - Elenco dei procedimenti relativi alla funzione di gestione delle crisi e risoluzione.

	T			T
5	Autorizzazione al	A. per transazioni che riguardano	Capo dell'URGC	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3,
	compimento di determinate	controversie di valore nominale fino a		114-undecies TUB
	categorie di atti	100 mila euro		
				Artt. 57, 199 TUF
		B. per transazioni che riguardano		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		controversie di valore nominale superiori		
		1		
		a 100 mila euro e fino a 500 mila euro:		
		Se gli organi liquidatori sono parte attiva		
		nella controversia, ove l'introito		
		conseguente alla transazione sia pari o		
		superiore al 30% del valore della		
		controversia		
		ovvero		
		se gli organi liquidatori sono parte passiva		
		1		
		·		
		conseguente alla transazione sia pari o		
		inferiore al 70% del valore della		
		controversia		
		C. per transazioni che riguardano		
		controversie di valore nominale superiori		
		a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro:		
		Se gli organi liquidatori sono parte attiva		
		nella controversia, ove l'introito		
		conseguente alla transazione sia pari o		
		_		
		superiore al 50% del valore della		
		controversia		
		ovvero		
		se gli organi liquidatori sono parte passiva		
		nella controversia, ove l'esborso		
		conseguente alla transazione sia pari o		
		inferiore al 50% del valore della		
		controversia		
L		Controversia		

8	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
9	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	Sia verificato l'effettivo pagamento integrale del prezzo di vendita	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
10	Autorizzazione della cessione di attività e passività aziendali, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Per ogni cessione in blocco diversa da quelle realizzate in fase di avvio della l.c.a. e di valore nominale non superiore a 500 mila euro	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
12	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Il valore dell'operazione non sia superiore a 500 mila euro e non ecceda in ogni caso il 20% del valore contabile dell'attivo aziendale all'avvio della liquidazione coatta amministrativa	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
13	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni, parziali o integrali, a favore degli aventi diritto		Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF
14	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Purché la garanzia: 1) sia fornita da banche, imprese assicurative o intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB - esercenti in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del TUF -; 2) sia operativa a prima e semplice	Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57, 199 TUF

		richiesta scritta; 3) copra integralmente il rischio				
	Liquidazione volontaria					
20	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione [Accoglimento dell'istanza]		Capo dell'URGC	Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114- quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 35-octies, 199 TUF		
		Liquidazione giudiziale di fondi comuni	di investimento			
25	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro B. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 100 mila euro e fino a 500 mila euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia C. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro:	Capo dell'URGC	Art. 57 TUF		

		Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o				
		superiore al 50% del valore della controversia				
		ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva				
		nella controversia, ove l'esborso				
		conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% del valore della				
		controversia				
26	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Art. 57 TUF		
	Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
34	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia e relativo riconoscimento	Limitatamente alle modifiche di carattere meramente formale o consistenti in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Capo dell'URGC	Art. 96-ter, TUB		
40	Individuazione del sistema di garanzia italiano per il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie	Ci sia un accordo di cooperazione di cui all'art. 96-quater.2, 4° comma, TUB che individui il fondo che effettua il rimborso	Capo dell'URGC	Art. 96-quater.2, TUB		
	Fasi procedimentali					
	Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
47	Parere al MEF in ordine alle modifiche statutarie dei sistemi di indennizzo a tutela	Le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge o	Capo dell'URGC	Art. 11, DM Tesoro 14.11.1997, n. 485		
	degli investitori	regolamentari Fondo nazionale di risoluzi	ono			
81	Provvedimenti connessi con	Qualora si tratti del trasferimento all'SRF		Art. 79 D.Lgs. n. 180/2015		
01	1 10 v vedimenti connessi con	Quaiora si tratti uci trasferimento ali SKF	Capo ucii UNUC	AII. 19 D.Lgs. II. 100/2013		

l'utilizzo del fondo	dei contributi versati dagli intermediari	
	italiani	
	ovvero	
	di adempimenti di obblighi già assunti dal	
	Direttorio per il fondo concernenti, in	
	particolare:	
	- il servizio del debito dei contratti	
	finanziari stipulati per conto del	
	Fondo;	
	- il pagamento di spese di competenza	
	del Fondo, inclusi gli indennizzi	
	relativi a claim già accettati e dovuti	
	in forza di garanzie prestate dal	
	Fondo.	
	- l'assolvimento di obblighi di natura	
	tributaria.	

È inoltre delegata al Capo dell'Unità l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti.

Le deleghe sono conferite al Capo pro tempore dell'Unità e a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni regolamentari dell'Istituto.